

## Delibera n° 765

Estratto del processo verbale della seduta del  
**18 aprile 2013**

**oggetto:**

PATTO DI STABILITÀ ENTI LOCALI FVG. DEFINIZIONE CRITERI CESSIONE SPAZI FINANZIARI DELLA REGIONE, ASSEGNAZIONE OBIETTIVI PROGRAMMATICI 2013-2015 E APPROVAZIONE MODULISTICA. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

<b>Renzo TONDO</b>	Presidente	presente
<b>Luca CIRIANI</b>	Vice Presidente	assente
<b>Angela BRANDI</b>	Assessore	presente
<b>Elio DE ANNA</b>	Assessore	presente
<b>Indira FABBRO</b>	Assessore	presente
<b>Roberto MOLINARO</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Federica SEGANTI</b>	Assessore	assente
<b>Claudio VIOLINO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'articolo 1, comma 454 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), recante la disciplina generale del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale;

**Considerato** che il sopraccitato articolo 1, ai commi 457 e 458, prevede che tali regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano definiscano altresì le modalità attuative del patto di stabilità interno per gli enti locali dei rispettivi territori, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione;

**Atteso** che le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, 3<sup>a</sup> comma e 119, 2<sup>a</sup> comma, della Costituzione;

**Considerato** che la definizione delle direttive per il patto di stabilità interno è funzionale alla proposta di accordo tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze;

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2009)" e successive modifiche ed integrazioni, che all'articolo 12, definisce, in via esclusiva, le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica;

**Vista** la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2013)", ed in particolare l'articolo 14, recante "Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili";

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale n. 27/2012 che dispone al comma 1, in sostituzione dei commi 4, 5 e 6, dell'articolo 12 della legge regionale n. 17/2008, che le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità che, a decorrere dal 2013, sono fissati in termini di: 1) miglioramento del saldo finanziario di competenza mista; 2) progressiva riduzione dello stock di debito; 3) contenimento della spesa di personale;

**Considerato**, in particolare che l'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 27/2012, dispone che le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti conseguono per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 un saldo finanziario, in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 457 e 458 della legge n. 228/2012, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

**Atteso** che l'articolo 31, commi da 2 a 4 della legge n. 183/2011, individua per ciascun ente locale soggetto al patto di stabilità interno le modalità di calcolo degli obiettivi riferiti all'anno 2013 e successivi, al fine di assicurare il concorso dei predetti enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

**Visto** il comma 2 del citato articolo 31, così come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge n. 228/2012, che definisce le percentuali che le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario;

**Visto** l'articolo 31, comma 6, della legge n. 183/2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 431, della legge n. 228/2012, che prevede la rideterminazione delle percentuali di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 per gli enti collocati, a livello nazionale, nella classe non virtuosa, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed a seguito del decreto del Ministero dell'interno da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al medesimo articolo 20, comma 2;

**Atteso** che le citate percentuali, così come rideterminate per gli enti collocati a livello nazionale nella classe non virtuosa, non possono essere superiori, per le province a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 13,0 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016;

**Ritenuto**, ai fini della determinazione dell'obiettivo complessivo per gli enti soggetti al patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge n. 228/2012, di assumere, in via prudenziale, le percentuali individuate dal legislatore nazionale per gli enti non virtuosi, riservandosi la possibilità di rivedere le suddette percentuali solo successivamente all'emanazione del citato decreto ministeriale;

**Ritenuto** altresì, in esito a quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 457 della legge n. 228/2012, di integrare e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, definendo le modalità attuative del patto di stabilità interno degli enti locali della regione;

**Visto** l'articolo 14, comma 2, della citata legge regionale n. 27/2012, che introduce la definizione di saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalla riscossione crediti e delle spese derivanti dalla concessione crediti;

**Considerato** pertanto che, ai fini della determinazione del saldo obiettivo, è apportato alla media della spesa corrente 2007-2009, prevista dal legislatore nazionale, un correttivo in riduzione pari agli importi dei trasferimenti di parte corrente dalla regione agli enti locali (Titolo II Entrata, Categorie II e III);

**Considerato** inoltre che, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 27/2012, la Regione individua, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici da assegnare agli enti, meccanismi di compensazione con gli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità in termini di cessione di spazi finanziari;

**Rilevato** che la cessione degli spazi finanziari della Regione in favore degli enti locali del proprio territorio è stata quantificata in un massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2013 e che tale cessione consente la rimodulazione degli obiettivi determinati, fermo restando l'obiettivo complessivamente assegnato al sistema degli enti locali in applicazione dei criteri previsti dal legislatore nazionale;

**Atteso** che l'articolo 11, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 5 dell'8 aprile 2013 ha previsto la cessione di ulteriori spazi finanziari della Regione in favore degli enti locali del proprio territorio per 25 milioni di euro che saranno ripartiti con delibera di Giunta regionale, successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione e comunque nel rispetto degli equilibri e dei vincoli del patto di stabilità regionale;

**Considerato** che la cessione di spazi finanziari da parte della Regione è autorizzata per il solo anno 2013 e che pertanto, per gli anni 2014 e 2015, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono tenuti a conseguire, come obiettivo programmatico, un saldo finanziario in termini di competenza mista calcolato applicando i criteri previsti dal legislatore nazionale ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 183/2011;

**Visto** l'articolo 11, comma 5, della legge regionale n. 5/2013 che modifica l'articolo 14, della legge regionale n. 27/2012;

**Viste** le note presentate dall'Anci Fvg in data 18 marzo e 28 marzo 2013, prot. n. 231 e n. 268 e dall'Upi Fvg in data 15 marzo e in data 30 marzo 2013, prot. n. 59 e n. 67, relative alle proposte di ripartizione degli spazi finanziari ceduti dalla Regione in favore dei propri enti locali, in ragione di 15 milioni di euro alle province e 75 milioni di euro ai comuni;

**Osservato** che la cessione di spazi finanziari a favore delle quattro province è calcolata in misura proporzionale alle assegnazioni loro attribuite per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 18/2011;

**Rilevato** che la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, quantificata in 75 milioni di euro, è calcolata per il 60% in proporzione al saldo obiettivo assegnato a ciascun comune in base all'accordo Stato-Regione e per il restante 40% sulla base dello scostamento dall'obiettivo assegnato, a seguito dei pagamenti da effettuarsi dall'1 gennaio 2013 per opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012, a partire dai comuni in ordine crescente di popolazione;

**Atteso** che l'articolo 14, comma 6, della legge regionale n. 27/2012, così come modificato dall'articolo 11, comma 6 della legge regionale n. 5/2013 dispone che la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, determina l'entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fissa le modalità operative, tra cui quelle connesse al monitoraggio del patto di stabilità ed approva la relativa modulistica;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della legge regionale n. 5/2013 la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6, dell'articolo 14 della legge regionale n. 27/2012 è approvata, per il 2013, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 5/2013.

**Rilevato**, infine, che ai sensi di quanto dispone l'articolo 14, comma 9 della legge regionale n. 27/2012, la Giunta regionale con propria deliberazione potrà rideterminare l'entità degli obiettivi di ogni singolo ente, come definiti con il presente atto deliberativo, in relazione all'esito dell'accordo sul patto di stabilità Stato – Regione per l'anno 2013;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 763 dell'11 aprile 2013 che ha approvato, in via preliminare, la disciplina relativa al Patto di stabilità degli enti locali della Regione con riferimento in particolare alla definizione dei criteri per la cessione degli spazi finanziari della Regione, all'assegnazione degli obiettivi programmatici per il triennio 2013-2015 ed all'approvazione della relativa modulistica;

**Ritenuto** inoltre di sostituire l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 763/2013, denominato "Riepilogo obiettivi comuni e province" essendo intervenuto l'aggiornamento ISTAT dei dati definitivi della popolazione al 31/12/2011;

**Dato atto** che la modifica dell'allegato "Riepilogo obiettivi comuni e province" non è sostanziale e non altera il riparto degli spazi finanziari e l'assegnazione degli obiettivi programmatici, già approvato con la deliberazione preliminare n. 763/2013;

**Sentito** il Consiglio delle autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, sul testo approvato in via preliminare dalla Giunta in data 11 aprile 2013, con le ulteriori precisazioni proposte dall'Assessore alla Funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, in relazione al punto 26, laddove si specifica che il riparto degli eventuali ulteriori 25 milioni di euro di spazi finanziari della Regione avverrà in ossequio ai criteri previsti ai punti 4 e 5 del dispositivo;

**Precisato** che la presente deliberazione pur eccedendo l'ordinaria amministrazione può essere approvata dalla Giunta regionale in quanto è atto imposto dalla legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, articolo 11, comma 6, che prevede l'adozione dello stesso entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

**Visto** lo Statuto speciale di autonomia;

**Su** proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

**La Giunta regionale** all'unanimità

## **DELIBERA**

- 1) Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica con il conseguimento per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 di un saldo

finanziario, in termini di competenza mista modulato, a livello regionale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al presente atto deliberativo, tenuto conto dell'obiettivo complessivo assegnato al sistema degli enti locali della Regione, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 183/2011.

- 2) E' autorizzata la cessione di spazi finanziari da parte della Regione, per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, in favore dei propri enti locali in misura pari a 15 milioni di euro per le province e 75 milioni di euro per i comuni.
- 3) Gli spazi finanziari sono assegnati alle province ed ai comuni per il soddisfacimento di fabbisogni di pagamenti in conto capitale .
- 4) La cessione di spazi finanziari a favore delle province è determinata ed assegnata in misura proporzionale ai trasferimenti loro attribuiti per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 18/2011 secondo l'allegato modello 1/P facente parte integrante della presente deliberazione.
- 5) La cessione di spazi finanziari a favore dei comuni è determinata ed assegnata:
  - a) per il 60% (quota A) in proporzione al saldo obiettivo di ciascun comune in base all'accordo Stato-Regione secondo l'allegato modello 1/C facente parte integrante della presente deliberazione, da utilizzare con priorità assoluta per i pagamenti da effettuarsi nell'esercizio 2013 relativi ad opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012;
  - b) per il 40% (quota B) sulla base dello scostamento dall'obiettivo di cui al punto a), rispetto ad ulteriori esigenze per pagamenti da effettuarsi nell'esercizio 2013, per opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012. La cessione di tale ulteriore quota avviene a partire dai comuni in ordine crescente di popolazione ed è assegnata solo a condizione che l'ente dichiari di aver destinato la quota del 60% con priorità assoluta per pagamenti da effettuarsi nell'anno 2013 relativi ad opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012, nonché per pagamenti relativi ad opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012 e che la quota stessa non sia risultata sufficiente.
- 6) Ai fini del riparto di cui al punto 5, lett. b), i comuni devono far pervenire, entro il 10 maggio 2013, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio finanza locale, la certificazione di cui all'Allegato A.
- 7) L'assegnazione degli spazi finanziari di cui al punto 5, lettera b), è autorizzata con successiva delibera di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 maggio 2013.
- 8) Gli enti che prevedono di conseguire un differenziale positivo, ovvero un differenziale negativo rispetto all'obiettivo assegnato, comunicano entro il 20 settembre 2013 alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio finanza locale, l'importo degli spazi finanziari da cedere/acquisire nell'anno 2013 utilizzando la certificazione di cui all'Allegato B.
- 9) La rimodulazione degli obiettivi programmatici dei comuni e delle province interessati alla distribuzione degli spazi finanziari resi disponibili, è autorizzata con successiva deliberazione, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, previo espletamento dell'attività tecnica ed istruttoria.

- 10) Con il medesimo atto di cui al punto 9, la Giunta regionale provvede a definire i criteri e le modalità per la rendicontazione, da parte di Comuni e Province, dell'effettivo impiego degli spazi finanziari acquisiti, nonché le misure sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati.
- 11) Il Servizio finanza locale provvede ad effettuare controlli a campione sulla base della circolare del Segretariato generale, n. 2 del 22 giugno 2011, per verificare la corretta applicazione delle modalità attuative, previste nella presente deliberazione, da parte dei comuni e delle province.
- 12) Le certificazioni di cui agli allegati A) e B) devono pervenire, esclusivamente a mezzo posta certificata all'indirizzo [funzione.pubblica.aall@certregione.fvg.it](mailto:funzione.pubblica.aall@certregione.fvg.it), entro le date stabilite ai punti 6 e 8, pena l'esclusione dai relativi riparti degli spazi finanziari.
- 13) Sono approvati, per il triennio 2013-2015 i modelli di seguito indicati, allegati al presente atto deliberativo, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - 1/P (saldo obiettivo 2013-2015 province);
  - 1/C (saldo obiettivo 2013-2015 comuni);
  - 2A (ammontare del debito – dati di previsione);
  - 2B (ammontare del debito – dati a rendiconto);
  - 3A (saldo finanziario di competenza mista – dati di previsione);
  - 3B (saldo finanziario di competenza mista – dati a rendiconto);
  - 4 (monitoraggio periodico);
  - 5A (spesa di personale – dati di previsione);
  - 5B (spesa di personale – dati a rendiconto);
  - 6A (certificazione organo di revisione – dati di previsione);
  - 6B (certificazione organo di revisione – dati a rendiconto);
- 14) E' approvato il riepilogo degli obiettivi assegnati ai Comuni a seguito del riparto di cui al punto 5) lettera a) e alle Province a seguito del riparto di cui al punto 4) (Allegato Riepilogo Obiettivi).
- 15) Le Province ed i Comuni inviano alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, entro la data fissata per l'approvazione del bilancio 2013 i modelli 2A, 3A, e 5A. Entro la stessa data l'organo di revisione è tenuto ad inviare al medesimo Servizio il modello 6A.
- 16) Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, le Province e i Comuni inviano alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, i modelli 2B, 3B e 5B. Entro la stessa data l'organo di revisione è tenuto ad inviare al medesimo Servizio il modello 6B. Il mancato invio dei modelli 2B, 3B e 5B entro il 31 luglio, costituisce inadempimento al patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto.
- 17) Per il monitoraggio periodico degli adempimenti di cui al comma 13, dell'articolo 1, della legge regionale n. 27/2012, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono il modello 4 alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, secondo le scadenze sotto indicate:

- a) monitoraggio al 30 giugno, entro il 31 luglio;
  - b) monitoraggio al 30 settembre e previsioni al 31 dicembre, entro il 15 ottobre.
  - c) monitoraggio al 31 dicembre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- 18) In occasione dei monitoraggi periodici di cui al punto 17, viene verificata, da parte del Servizio finanziario degli enti, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità l'ente è tenuto a fornire chiarimenti con nota che deve pervenire alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio finanza locale, entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo di riferimento.
  - 19) Per il monitoraggio di tutti gli adempimenti relativi al patto di stabilità, i dati vengono trasmessi utilizzando il "sistema web finanza locale".
  - 20) Gli enti possono provvedere ad eventuali rettifiche dei dati trasmessi entro un 30 giorni dalla loro trasmissione.
  - 21) Ai fini della determinazione dell'obiettivo di riduzione del debito di cui all'articolo 12, comma 12 della legge regionale n. 17/2008, per l'anno 2013 lo stock di debito cui fare riferimento è quello risultante dai conteggi effettuati ai fini del patto di stabilità interno dell'anno precedente. Per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità, per la prima volta, a decorrere dal 2013, lo stock di debito cui fare riferimento è quello effettivo dell'ente al 31/12/2012.
  - 22) Ai fini della compilazione dei modelli 2A, 2B, relativi al calcolo della riduzione del debito, non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi ad opere marittime.
  - 23) La sanzione di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale n. 22/2010 non è applicata nel caso di acquisto di terreni esclusivamente se tale operazione non comporta oneri che possano gravare sui bilanci futuri degli enti locali.
  - 24) La Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio finanza locale, invia i prospetti riepilogativi del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità da parte degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, ai fini della valutazione degli andamenti di finanza pubblica e alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.
  - 25) Ai sensi del disposto dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in relazione al patto di stabilità, sarà cura della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme trasmettere alla Corte dei Conti i dati dalla stessa richiesti.
  - 26) Con successiva deliberazione della Giunta regionale saranno ripartiti gli ulteriori spazi finanziari per un ammontare pari a 25 milioni di euro, di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 5/2013 in esito all'accordo Stato-Regione, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità regionale ed in ossequio ai criteri previsti ai punti 4 e 5.
  - 27) Il Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta adozione del presente atto deliberativo anche ai fini del puntuale espletamento delle procedure previste.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE